

**MINISTERO DELL'INTERNO  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**Circolare N. 55**

**Serv. AA.GG. e Coord. – Div. AA. LL.  
Prot. N° P16551/4106/1**

**Roma, 15 luglio 1972**

**OGGETTO: Distributori di g.p.l. per autotrazione - Distanze di sicurezza esterne - Tratti di strade statali attraversanti aggregati urbani - Risoluzione quesito.**

L'art. 24, 3° comma, del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, prescrive che “in prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto e il ciglio più vicino della sede viaria non può essere inferiore a 30 m per le autostrade, strade statali, ferrovie e tranvie; a 15 m per le altre strade e le vie navigabili”.

È stato posto il quesito se per i tratti di strade statali attraversanti aggregati urbani e quindi ricadenti nella giurisdizione amministrativa dei Comuni, la distanza di 30 m di cui sopra debba intendersi ridotta a 15.

Il quesito va risolto in senso negativo.

È chiaro infatti che la maggior distanza prescritta per le strade statali rispetto alle altre non è in relazione alla appartenenza del bene demaniale allo Stato anziché al Comune o ad altro Ente territoriale, ma è in funzione del maggior traffico che le strade statali generalmente convogliano rispetto alle altre e quindi delle più gravi conseguenze che un eventuale incidente all'impianto di G.P.L. potrebbe determinare.

Quanto sopra non esime ovviamente dall'obbligo di tener conto, quando nel caso, anche delle ubicazioni vietate previste dall'art. 22 (centri abitati, zone di espansione, aree riservate al “verde pubblico”).